TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – Latina, 19 ottobre 2001, n. 872.

È legittima la decisione di chiudere alle ore 22 i cancelli della scuola in cui sono collocati i seggi elettorali, anche se ciò esclude dal voto gli elettori rimasti in fila all'esterno dell'edificio.

Omissis.

8) Passando alla trattazione del merito del ricorso, va respinta la censura di illegittimità (esposta nelle pagine 35 e 36) dedotta nella considerazione che i cancelli della scuola dove erano ubicate le sezioni n. 6, n. 25 e n. 26, sono stati chiusi dalle forze dell'ordine alle ore 22 (del 13 maggio), con ciò interrompendosi la fila di elettori che erano, fuori, in attesa di votare, e, conseguentemente, impedendosi a tali elettori di esprimere il proprio voto.

Giusta l'art. 11 della legge 25 marzo 1993 n. 81, le operazioni di voto hanno luogo fino alle ore 22.

Inoltre, ai sensi dell'art. 51 del DPR 16 maggio 1960 n. 570, sul punto non abrogato dalla successiva disciplina, vengono ammessi a votare gli elettori che, alle ore 22, ancora si trovano nei locali del seggio.

Legittimamente, quindi, a coloro che, alle ore 22, non si trovavano nei locali del seggio, non è stato consentito di entrare ai fini della votazione.

Ed irrilevanti in proposito, trattandosi di disciplina dettata direttamente dalla norma, si presentano le direttive ministeriali a cui i ricorrenti fanno riferimento; non potendo direttive del genere, giusta i principi, derogare alle norme.

Omissis.